ALLEGATO all'atto
Reg. il 26/05/2026
N° 434 Serie 3
per LA DIRETTRICE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO
Giuseppe LO VERDE

STATUTO

Associazione "Due di Dodici"

ART. 1
Denominazione, sede e durata

1. Il presente atto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Due di Dodici", da ora in avanti denominata "associazione", ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore").

2. La denominazione "Associazione di promozione sociale" e l'acronimo "APS" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro unico medesimo.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Trieste.

4. L'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria. La relativa deliberazione è adottata dal Comitato Direttivo con il voto favorevole unanime di tutti i suoi componenti in carica.

5. L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

6. L'associazione ha durata illimitata ed opera nel territorio della Repubblica Italiana e a livello internazionale.

ART. 2
Scopo, finalità e attività

1. L'associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. In particolare, l'associazione si prefigge di: i) promuovere e diffondere la cultura del gioco di ruolo, del gioco da tavolo e delle attività ludico-narrative in tutte le loro forme; ii) favorire l'incontro, l'aggregazione e la socializzazione tra persone attraverso l'esperienza ludica condivisa, con particolare attenzione al pubblico giovanile e alla promozione della partecipazione attiva dei giovani alla vita culturale e associativa del territorio; iii) valorizzare il gioco di ruolo come strumento educativo, creativo e di inclusione sociale; iv) contribuire alla crescita culturale della comunità attraverso la narrazione collaborativa, l'immaginazione e il pensiero critico; v) promuovere la cultura del gioco sano, educativo e relazionale come strumento di prevenzione e contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo (ludopatia), anche attraverso iniziative di sensibilizzazione, informazione e diffusione del gioco cosiddetto "intelligente".

3. Tali propositi sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 c. 1 del D.Lgs. 117/2017:

Daria Testa

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti azioni, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

a) organizzazione di sessioni regolari di gioco di ruolo, gioco da tavolo e gioco di ruolo dal vivo (LARP);

b) organizzazione di eventi, convention, tornei, dimostrazioni e incontri tematici;

c) laboratori educativi e formativi rivolti a scuole, giovani e comunità, che utilizzino il gioco di ruolo come strumento pedagogico e di prevenzione del disagio;

d) attività editoriali e divulgative: produzione di contenuti, pubblicazioni, materiali didattici e audiovisivi legati alla cultura ludica;

e) promozione di iniziative di beneficenza e raccolta fondi attraverso eventi ludici;

f) organizzazione di uscite, viaggi e attività turistiche a tema ludico-culturale;

g) gestione di spazi dedicati al gioco e alla socializzazione;

h) collaborazione con altri enti, associazioni e istituzioni per la promozione della cultura ludica;

i) iniziative di sensibilizzazione e prevenzione del gioco d'azzardo patologico (ludopatia) attraverso la promozione del gioco educativo e relazionale, rivolte in particolare al pubblico giovanile.

5. L'associazione non prevede limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e ss.mm.ii.

7. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

8. Il Comitato Direttivo può adottare uno o più regolamenti interni per disciplinare lo svolgimento delle attività associative, l'organizzazione degli eventi ludici, l'uso dei locali e delle attrezzature, nonché ogni altro aspetto della vita associativa non espressamente regolato dal presente Statuto. Resta di competenza dell'Assemblea l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari, ai sensi dell'art. 7.8. I regolamenti interni non possono contenere norme in contrasto con il presente Statuto e devono essere portati a conoscenza di tutti gli associati.

ART. 3
Ammissione e numero degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze. Il numero complessivo degli enti associati diversi dalle associazioni di promozione sociale non può in ogni caso essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Comitato Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

– l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4. Il Comitato Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Comitato Direttivo, nel libro degli associati.

6. Il Comitato Direttivo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda scritta, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
Diritti e obblighi degli associati

1. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di:

a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, secondo le modalità previste dalla Legge e dai Regolamenti interni;

c) frequentare i locali dell'associazione;

d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

e) prendere visione del programma di attività predisposto dal Comitato Direttivo ed essere informati, in sede di Assemblea annuale, sullo stato di attuazione dello stesso;

f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

4. Gli associati hanno l'obbligo di:

– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

– tenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e alle deliberazioni degli organi associativi;

– versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo.

ART. 5
Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Comitato Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'associato destinatario del provvedimento di esclusione può richiedere che sulla questione si pronunci l'Assemblea, che sarà convocata entro 60 giorni dalla ricezione di una specifica richiesta, indirizzata dall'interessato al Comitato Direttivo, per confermare o annullare la delibera del Comitato Direttivo.

3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo.

4. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
Organi

1. Sono organi dell'associazione:

– l'Assemblea;

– l'Organo di Amministrazione, denominato anche Comitato Direttivo;

– l'Organo di Controllo (al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017);

– il Revisore Legale dei Conti (al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017).

2. Le cariche di componente dell'Organo di Amministrazione sono esercitate a titolo gratuito. Ai componenti del Comitato Direttivo spetta unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Comitato Direttivo stesso; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai componenti dell'Organo di Controllo e al Revisore Legale dei Conti può essere attribuito un compenso, la cui misura è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina.

ART. 7
Assemblea

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

2. Ciascun associato ha un voto.

3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

4. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

5. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi di messaggistica elettronica (all'indirizzo comunicato dagli associati, iscritto nel libro degli associati) che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, contenente il luogo (o le modalità di collegamento da remoto), la data e l'ora di prima e dell'eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo o al recapito risultante dal libro degli associati.

6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7. Qualora ne ricorra la necessità o l'opportunità, l'Assemblea può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, sempre che sia permesso al Presidente di verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Inoltre, ai partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di poter esprimere il proprio voto. In caso di svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Qualora l'avviso non indichi un luogo fisico, l'Assemblea si considera tenuta presso la sede legale dell'associazione.

8. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

– nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

– approva il bilancio di esercizio;

– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

– delibera sui ricorsi presentati dagli associati esclusi dal Comitato Direttivo;

– approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

– delibera sulle modificazioni dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio e/o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio e/o per delega.

10. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di Amministrazione non partecipano alla votazione e non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

11. Per modificare lo Statuto o deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio e/o per delega. In seconda convocazione, la presenza, in proprio e/o per delega, di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. Per deliberare lo scioglimento occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno ¾ degli associati, in proprio e/o per delega. In seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno la metà degli associati, in proprio e/o per delega.

ART. 8
L'Organo di amministrazione denominato Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato in qualunque momento.

2. Rientra nella sfera di competenza del Comitato Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

– predisporre il progetto di Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

– curare la gestione economica e finanziaria dell'associazione;

– deliberare l'ammissione e l'eventuale esclusione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– redigere tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

3. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni; essi sono rieleggibili.

4. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati tra i propri associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

5. Il Comitato Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza dei presenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Le competenze specifiche del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere sono definite dal Comitato Direttivo con propria deliberazione. Le cariche interne hanno la medesima durata del Comitato Direttivo.

6. Il Comitato Direttivo si riunisce previa convocazione inviata in forma scritta (lettera, posta elettronica, PEC o altro mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari) almeno 5 giorni prima dell'adunanza, a meno che non si tratti di questioni di particolare urgenza, per cui il Presidente può procedere a una convocazione subitanea. Il Comitato Direttivo può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, alle medesime condizioni previste dall'art. 7.7 per l'Assemblea.

7. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all'associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.

8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

9. La rappresentanza legale dell'associazione spetta in via esclusiva al Presidente ai sensi dell'art. 9.1. Il Comitato Direttivo può attribuire procure e deleghe specifiche a singoli amministratori per determinati atti o categorie di atti, nel rispetto delle limitazioni eventualmente stabilite dal presente Statuto. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10. La carica di amministratore si perde per:

– dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Comitato Direttivo;

– revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

– sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice Civile;

– perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

11. Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato.

12. Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima procedura di nomina. Gli amministratori subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo in carica. In caso di esaurimento o di assenza di una lista dei non eletti, il Comitato Direttivo potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un'assemblea. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere il numero del collegio al di

sopra del minimo previsto dal presente Statuto, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.

13. Le comunicazioni da indirizzare al Comitato Direttivo, ai sensi dello Statuto, sono trasmesse dagli associati in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi di messaggistica elettronica, agli indirizzi comunicati dal Comitato Direttivo agli associati e pubblicati nel sito internet dell'associazione, ove esistente.

ART. 9
Presidente e cariche interne

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, in via esclusiva, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per perdita della carica di amministratore ai sensi dell'art. 8.10, o per revoca deliberata dal Comitato Direttivo a maggioranza dei suoi componenti. In caso di revoca o cessazione del Presidente, il Comitato Direttivo provvede all'elezione di un nuovo Presidente tra i propri componenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Comitato Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Comitato Direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 10
Conflitto di interessi

1. Gli amministratori devono dare notizia agli altri amministratori e all'Organo di Controllo, ove nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione dell'associazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

2. L'amministratore in conflitto di interessi non partecipa alla votazione e non è computato ai fini del calcolo della maggioranza. La deliberazione del Comitato Direttivo deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per l'associazione.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la deliberazione può essere impugnata ai sensi dell'art. 2475-ter del Codice Civile qualora ne derivi un danno per l'associazione.

ART. 11
Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti

1. L'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti sono nominati al verificarsi delle condizioni previste rispettivamente dagli artt. 30 c. 2 e 31 c. 1 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Organo di Controllo è composto da uno a tre membri effettivi, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, il Presidente è eletto tra i componenti nel rispetto del medesimo requisito. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

3. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. L'Organo di Controllo attesta che il bilancio sociale, ove redatto dal Comitato Direttivo, sia stato predisposto in conformità alle linee guida ministeriali. Il fascicolo contenente il bilancio sociale acclude anche gli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Il Revisore Legale dei Conti, ove nominato, è nominato dall'Assemblea ed esercita le proprie funzioni secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e ss.mm.ii.

ART. 12
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio dell'associazione è costituito da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, beni mobili e immobili, proventi da attività di raccolta fondi nonché da ogni altra risorsa derivante dalle attività istituzionali e da quelle diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

3. L'associazione potrà acquisire la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017, previo accertamento della sussistenza del patrimonio minimo previsto dalla legge.

ART. 13
Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
Risorse economiche

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 15
Bilancio di esercizio

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D.Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2. Il progetto di bilancio è predisposto dal Comitato Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 16
Libri

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

– libro degli associati, tenuto a cura del Comitato Direttivo;

– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Comitato Direttivo;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato Direttivo;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 17
Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18
Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

ART. 19
Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. L'associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe a quelle dell'associazione, individuati dall'Assemblea.

3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra i propri associati.

ART. 21
Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.